

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 550

Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti

15/11/2026 - 11:58

Indice

1. DDL S. 550 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 550 5
1.3. Trattazione in Commissione 9
1.3.1. Sedute 10
1.3.2. Resoconti sommari 11
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 12
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 504(pom.) del 28/07/2026 13
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 521(ant.) del 07/09/2026 16
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194(ant.) del 29/10/2026 25
1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196(ant.) del 05/11/2026 26
1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197(ant.) del 10/11/2026 27
1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 552(pom.) del 10/11/2026 28

1. DDL S. 550 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 550
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione

Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti
Titolo breve: *Trasparenza programmi elettorali*

Iter
28 luglio 2026: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.550	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Carlo Cottarelli (PD-IDP)
Cofirmatari
Dario Parrini (PD-IDP) , **Michele Fina** (PD-IDP) , **Francesco Verducci** (PD-IDP) , **Francesco Giacobbe** (PD-IDP) , **Valeria Valente** (PD-IDP) ,
Carlo Calenda (Az-IV-RE) (aggiunge firma in data 27 aprile 2023)
Raffaella Paita (Az-IV-RE) (aggiunge firma in data 27 aprile 2023)
Massimo Garavaglia (LSP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 27 aprile 2023)
Luigi Spagnolli (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) (aggiunge firma in data 27 aprile 2023)
Marco Lombardo (Misto, Azione-Renew Europe) (aggiunge firma in data 7 luglio 2026)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **14 febbraio 2023**; annunciato nella seduta n. 37 del 14 febbraio 2023.
Classificazione TESEO
PARTITI POLITICI, PROPAGANDA ELETTORALE
Articoli
CAMERA DEI DEPUTATI (Art.Art. 1.), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Artt.Art. 1., Art. 2.), OBBLIGHI (Art.Art. 1.), CANDIDATURE ELETTORALI (Art.Art. 1.), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.Art. 1., Art. 2.), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.Art. 2.),

TRASMISSIONE DI ATTI (Art.Art. 2.), CORTE DEI CONTI (Art.Art. 2.), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.Art. 2.), LIMITI DI SPESA (Art.Art. 1.), COSTI (Art.Art. 1.)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Mariastella Gelmini** (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)
(dato conto della nomina il 28 luglio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 26 maggio 2023. Annuncio nella seduta n. 73 del 30 maggio 2023.
Parere della commissione 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 550

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 550

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COTTARELLI** , **CALENDA** , **FINA** , **GARAVAGLIA** , **GIACOBBE** , **PAITA** , **PARRINI** , **SPAGNOLLI** , **VALENTE** , **VERDUCCI** e **LOMBARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2023

Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti

Onorevoli Senatori. - La vigente legislazione elettorale - e in particolare l'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - prevede che i partiti che intendono partecipare alle elezioni politiche debbano presentare un programma elettorale, a pena di ricusazione della lista ai sensi dell'articolo 22 del medesimo testo unico.

Il presente disegno di legge intende assicurare che tali programmi forniscano adeguate informazioni quantitative sul costo delle misure espansive proposte, sulle relative coperture e sulle implicazioni di queste misure e coperture per gli andamenti futuri della finanza pubblica. La finalità perseguita è quella di aumentare la trasparenza dei programmi elettorali, consentendo agli elettori una scelta basata su informazioni più precise sulle intenzioni dei partiti. Le disposizioni del disegno di legge non impongono nessun vincolo sui saldi di finanza pubblica che il quadro finanziario presentato nei programmi dovrà rispettare, in quanto un programma potrà anche indicare il finanziamento in *deficit* delle misure proposte rispetto al quadro tendenziale. L'unico vincolo è che questo finanziamento in *deficit* sia evidenziato in modo trasparente.

Nelle passate elezioni, in assenza di alcuna indicazione sulle informazioni che devono essere incluse nei programmi elettorali, la tendenza generale è stata quella di promettere aumenti di spesa e tagli di imposizione spesso senza nessuna indicazione del relativo costo di tali misure e senza precise informazioni sulla copertura finanziaria. Osservatori indipendenti (se veda per esempio il libro del Prof. Perotti « Falso - Quanto costano davvero le promesse dei politici », Feltrinelli, 2018) hanno concluso che in passato i programmi elettorali di tutti i partiti contenevano misure che, se realizzate, avrebbero avuto enormi effetti sul *deficit* e sul debito pubblico, misure che poi alla prova dei fatti non sono state realizzate. Una forte discrasia tra promesse elettorali ed effettiva realizzazione disorienta gli elettori ed è forse in parte responsabile degli ampi spostamenti di voti tra un'elezione e l'altra che si sono verificati nel corso degli ultimi anni, nonché della disaffezione dei cittadini rispetto al processo elettorale, come suggerito dal tasso di partecipazione in discesa tendenziale negli ultimi due decenni.

In generale, una maggiore trasparenza sulle azioni che i futuri governi intendono intraprendere non può che essere utile alla miglior comprensione di ciò che i partiti intendono e possono fare una volta arrivati al governo. In proposito, il presente disegno di legge comporta tre conseguenze.

Anzitutto, i programmi elettorali dei partiti che intendano presentare candidature almeno nella metà delle circoscrizioni dovranno necessariamente contenere una stima quantitativa delle misure espansive che si intendono realizzare e delle relative coperture, compresa la possibilità di finanziamento in *deficit*. In secondo luogo, gli stessi programmi dovranno indicare gli obiettivi di finanza pubblica che i partiti ritengono coerenti con le misure indicate e con gli andamenti previsti per il quadro macroeconomico. Infine, si affida all'Ufficio parlamentare di bilancio il compito di valutare se le stime presentate nei programmi in relazione agli effetti delle misure e alle relative coperture siano valide e se gli obiettivi di finanza pubblica siano coerenti con tali misure, tenendo conto del quadro economico

incluso nei programmi.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'aggiunta di tre commi iterativi del comma 3. In particolare, il comma 3-*bis* disciplina il contenuto necessario del programma che deve essere depositato dal partito o gruppo politico che intenda presentare candidature almeno nella metà delle circoscrizioni, disponendo che lo stesso debba contenere:

- una sintetica relazione tecnica di accompagnamento a ciascuna proposta, comprendente l'individuazione dei soggetti coinvolti, per ciascuna delle misure che comportano una maggiore spesa o una minore entrata, con la stima, espressa in milioni di euro, dell'impatto sull'indebitamento netto di tali misure rispetto al quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale ed una tabella riepilogativa generale di tali misure denominata « Misure espansive »;

- una sintetica relazione tecnica di accompagnamento, comprendente l'individuazione dei soggetti coinvolti, per ciascuna delle misure che comportano una minore spesa o una maggiore entrata, con la stima, espressa in milioni di euro, dell'impatto sull'indebitamento netto di tali misure rispetto al quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale e una tabella riepilogativa generale di tali misure denominata « Misure di copertura ». Nel caso in cui il totale delle misure espansive ecceda quello delle misure di copertura, nella tabella relative a queste ultime deve essere riportato il saldo a pareggio, specificando che parte delle misure espansive sarà finanziata in disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato. Qualora risulti che il totale delle misure di copertura sia superiore al totale delle misure espansive, nella tabella relativa a queste ultime va riportato il saldo a pareggio, specificando che parte delle misure di copertura sarà utilizzata per ridurre il disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato;

- una tabella recante l'indicazione degli obiettivi, per ciascuno dei cinque anni della legislatura, di indebitamento netto, avanzo primario e debito pubblico, espressi in euro e in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), unitamente alle principali ipotesi macroeconomiche che giustificano la previsione. Per le proposte elettorali che comportino spese di importo fino a 10 milioni di euro, è prevista soltanto una stima complessiva dell'effetto netto in termini di indebitamento da includere nelle suddette tabelle.

Il comma 3-*ter* precisa che le relazioni tecniche e le tabelle devono essere riferite all'intera durata della legislatura e sottoposte alla valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB).

Il comma 3-*quater* prevede la semplice facoltà per il partit o il gruppo politico organizzato che intenda presentare candidature in meno della metà delle circoscrizioni di presentare le relazioni tecniche e le tabelle di cui al comma 3-*bis* e di sottoporle alla valutazione dell'UPB.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministero dell'interno, entro ventiquattro ore dal deposito del programma elettorale di ciascun partito, trasmette la documentazione descritta all'articolo 1 all'Ufficio parlamentare di bilancio per la relativa valutazione. Entro il ventunesimo giorno antecedente quello della votazione, l'UPB pubblica nel proprio sito *internet* una valutazione sull'attendibilità delle stime dell'impatto sull'indebitamento netto delle misure espansive e di copertura elencate nelle tabelle. Per l'espletamento di tali attività, l'Ufficio parlamentare di bilancio può essere coadiuvato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da personale della Corte dei conti, dell'ISTAT e della Banca d'Italia.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 14-*bis *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)*

1. All'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Qualora il partito o il gruppo politico organizzato intenda presentare candidature almeno nella

metà delle circoscrizioni, il programma elettorale di cui al comma 3 deve contenere:

a) una sintetica relazione tecnica di accompagnamento, che includa l'individuazione dei soggetti coinvolti, per ciascuna delle misure che comportano una maggiore spesa o una minore entrata, con la stima, espressa in milioni di euro, dell'impatto sull'indebitamento netto di tali misure rispetto al quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale e una tabella riepilogativa generale di tali misure denominata "Misure espansive";

b) una sintetica relazione tecnica di accompagnamento, che includa l'individuazione dei soggetti coinvolti, per ciascuna delle misure che comportano una minore spesa o una maggiore entrata, con la stima, espressa in milioni di euro, dell'impatto sull'indebitamento netto di tali misure rispetto al quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale e una tabella riepilogativa generale di tali misure denominata "Misure di copertura". Qualora il totale delle misure espansive ecceda quello delle misure di copertura, nella tabella relativa a queste ultime deve essere riportato il saldo a pareggio, specificando che parte delle misure espansive sarà finanziata in disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato. Qualora il totale delle misure di copertura risulti superiore al totale delle misure espansive, nella tabella relativa a queste ultime deve essere riportato il saldo a pareggio, specificando che parte delle misure di copertura sarà utilizzata per ridurre il disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato;

c) le proposte che comportino misure espansive o misure di copertura di importo fino a 10 milioni di euro, che possono essere predisposte senza l'indicazione, nelle tabelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, delle stime individuali del rispettivo impatto. Per le suddette proposte, è indicata una stima complessiva dell'effetto in termini di indebitamento netto, purché il totale delle misure espansive e il totale delle misure di copertura non ecceda, in ognuna delle medesime tabelle, l'importo di un miliardo di euro in termini di impatto sull'indebitamento netto;

d) per le misure espansive che indicano esclusivamente un obiettivo di spesa di investimento o di rafforzamento in un programma di spesa corrente, non definibili in dettaglio, nella tabella di cui alla lettera *a)* deve comunque essere indicato l'importo che si intende impegnare per tali finalità. Ove non sia possibile indicare il dettaglio di alcune misure di copertura, nella tabella di cui alla lettera *b)* deve comunque essere indicato il programma di spesa che si intende ridurre o la fonte specifica di entrate che si intende rafforzare, in maniera idonea a consentire l'individuazione della categoria di soggetti destinataria delle misure per il reperimento delle maggiori entrate;

e) una tabella sul "quadro di finanza pubblica" recante l'indicazione, per ciascuno dei cinque anni di legislatura, degli obiettivi di indebitamento netto, avanzo primario e debito pubblico, espressi in valori assoluti e in rapporto al prodotto interno lordo (PIL);

f) una tabella sul "quadro macroeconomico" con le principali ipotesi macroeconomiche, inclusive almeno del tasso di crescita del PIL reale e del deflatore del PIL, nonché del livello del PIL nominale, sottostanti agli obiettivi indicati ai sensi della lettera *e)*.

3-ter. Le relazioni tecniche e le tabelle di cui al comma 3-*bis* devono essere predisposte con riferimento all'intera durata della legislatura e sono sottoposte alla valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio con le modalità previste da specifiche disposizioni di legge.

3-quater. Per i partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature in meno della metà delle circoscrizioni non sussiste l'obbligo di presentazione della documentazione di cui ai commi 3-*bis* 3-*ter.* I suddetti partiti o gruppi politici hanno facoltà di presentare tale documentazione con il proprio programma elettorale e di sottoporla alla valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio ai sensi del comma 3-*ter* ».

Art. 2.

(Verifica e valutazione della documentazione allegata ai programmi elettorali dei partiti o gruppi politici organizzati)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei programmi elettorali di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1

della presente legge, il Ministero dell'interno, entro ventiquattro ore dal deposito del programma elettorale ai sensi del comma 3 del citato articolo 14-*bis,* trasmette all'Ufficio parlamentare di bilancio tutta la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* del medesimo articolo 14-*bis*.

2. L'Ufficio parlamentare di bilancio, entro il ventunesimo giorno antecedente quello della votazione, pubblica nel proprio sito *internet* una valutazione sull'attendibilità delle stime dell'impatto sull'indebitamento netto delle misure espansive e di copertura elencate nelle tabelle di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1961 e una valutazione sulla coerenza tra tali misure e il quadro di finanza pubblica e macroeconomico delineato nelle tabelle di cui al medesimo articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*.

3. Per l'espletamento dell'attività di cui al comma 2, l'Ufficio parlamentare di bilancio può essere coadiuvato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da personale della Corte dei conti, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e della Banca d'Italia.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 550
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione

Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti
Titolo breve: *Trasparenza programmi elettorali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 504 (pom.)
28 luglio 2026

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 521 (ant.)
7 settembre 2026

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 194 (ant.)
29 ottobre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 196 (ant.)
5 novembre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 197 (ant.)
10 novembre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 552 (pom.)
10 novembre 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 504(pom.) del 28/07/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2026
504ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

La seduta inizia alle ore 14.15.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza di ieri, lunedì 27 luglio, e nella riunione di oggi, sul disegno di legge n. 1971 (*Diposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.
La Commissione prende atto
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (n. 424)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative, presentata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(550) COTTARELLI e altri. - Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti
(Esame e rinvio)
La relatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra il provvedimento in titolo, facendo presente che il disegno di legge in esame, assegnato a questa Commissione in sede referente, detta disposizioni in materia di trasparenza dei programmi elettorali dei partiti.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con l'aggiunta di tre nuovi commi dopo il comma 3.
In particolare, il comma 3-*bis* disciplina il contenuto necessario del programma che deve essere depositato dal partito o dal gruppo politico che intenda presentare candidature almeno nella metà delle circoscrizioni, disponendo che lo stesso debba contenere:

- una sintetica relazione tecnica di accompagnamento, comprendente l'individuazione dei soggetti coinvolti, per ciascuna delle misure che comportino una maggiore spesa o una minore entrata, con la stima dell'impatto sull'indebitamento netto di tali misure rispetto al quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale e una tabella riepilogativa generale di tali misure denominata «Misure espansive»;
- una sintetica relazione tecnica di accompagnamento, che includa l'individuazione dei soggetti coinvolti, per ciascuna delle misure che comportino una minore spesa o una maggiore entrata, con la stima dell'impatto sull'indebitamento netto di tali misure rispetto al quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale e una tabella riepilogativa generale di tali misure denominata «Misure di copertura». Nel caso in cui il totale delle misure espansive ecceda quello delle misure di copertura, nella tabella relativa a queste ultime deve essere riportato il saldo a pareggio, specificando che parte delle misure espansive sarà finanziata in disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato. Qualora il totale delle misure di copertura ecceda il totale delle misure espansive, nella tabella relativa a queste ultime deve essere riportato il saldo a pareggio, specificando che parte delle misure di copertura sarà utilizzata per ridurre il disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato;
- una tabella recante l'indicazione degli obiettivi, per ciascuno dei cinque anni della legislatura, di indebitamento netto, avanzo primario e debito pubblico, espressi in valori assoluti e in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), unitamente alle principali ipotesi macroeconomiche che giustificano la previsione.

Per le proposte elettorali che comportino spese di importo inferiore a 10 milioni di euro, è prevista soltanto una stima complessiva dell'effetto netto in termini di indebitamento da includere nelle suddette tabelle.

Ai sensi del comma 3-*ter*, le relazioni tecniche e le tabelle devono essere riferite all'intera durata della legislatura e sottoposte alla valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), con le modalità previste da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 3-*quater* prevede la semplice facoltà, per il partito o il gruppo politico organizzato che intenda presentare candidature in meno della metà delle circoscrizioni, di presentare la documentazione di cui al comma 3-*bis* con il proprio programma elettorale e di sottoporla alla valutazione dell'UPB.

L'articolo 2 prevede che il Ministero dell'interno, entro ventiquattro ore dal deposito del programma elettorale di ciascun partito, trasmetta all'UPB tutta la documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 1. Entro il ventunesimo giorno antecedente quello della votazione, l'UPB è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* una valutazione sull'attendibilità delle stime dell'impatto sull'indebitamento netto delle misure espansive e di copertura elencate nelle tabelle e una valutazione circa la coerenza tra tali misure e il quadro di finanza pubblica e macroeconomico delineato dalle tabelle stesse. Per l'espletamento di tale attività, l'Ufficio parlamentare di bilancio può essere coadiuvato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da personale della Corte dei conti, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e della Banca d'Italia.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, d'intesa con la relatrice Gelmini, procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi, e propone di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire alle ore 13 di lunedì 7 settembre.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1901) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'inno nazionale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Propone di fissare, sin d'ora, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di lunedì 7 settembre.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.30.

1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 521(ant.) del 07/09/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2026
521ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 11,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione, all'unanimità, ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1971 e connessi (*Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*).
Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità, per l'intero seguito dell'esame dei predetti disegni di legge.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1971) ***Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(61) ***BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali***
(1822) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica***
- e petizioni nn. 48 , 817 , 856 , 922 , 1014 , 1051 , 1054 , 1140 , 1662 , 1699 , 1747 e 1875 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 settembre.
Il PRESIDENTE comunica che i senatori Lopreiato, Cataldi e hanno sottoscritto l'emendamento 1.119, a prima firma della senatrice Aurora Floridia, e che il senatore Scalfarotto ha sottoscritto l'emendamento 1.129, a prima firma della senatrice Rojc.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 4 settembre scorso sono stati espressi tutti i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 9. Pertanto, è possibile riprendere le votazioni, a partire dall'emendamento 1.15.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sulla proposta 1.15, che, come anche l'emendamento 1.7, è firmato da tutti i Capigruppo delle opposizioni, rappresentando un tentativo unitario diretto a superare la questione delle liste bloccate. Sull'emendamento 1.6, d'iniziativa del senatore Lisei, approvato nella seduta antimeridiana del 3 settembre, che ripristina il sistema delle preferenze bocciato alla Camera dei deputati, tutte le opposizioni avevano dichiarato il proprio voto contrario, avvertendo che tale soluzione avrebbe creato numerosi problemi applicativi e soprattutto avrebbe confermato l'impossibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti. Contrariamente a quanto affermato dalla maggioranza, infatti, la gran parte dei parlamentari - se venisse confermata la regolamentazione di cui all'emendamento 1.6 - verrebbe eletta in maniera bloccata: l'introduzione di questo sistema delle preferenze nel sistema proporzionale consentirà solo ai grandi partiti di scorrere le liste, mentre per le compagini politiche più piccole sarà eletto solo il capolista. Per ripristinare il corretto equilibrio tra i diversi principi costituzionali relativi alla legge elettorale, le opposizioni hanno pertanto individuato due diverse soluzioni. La prima soluzione è quella dell'emendamento 1.7, a prima firma del senatore Pirondini, che prevedeva le preferenze per tutti; tuttavia, tale proposta non è neppure stata votata dalla Commissione in quanto ritenuta, in maniera opinabile, preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.6. La seconda soluzione proposta dalle opposizioni - che è anche quella che il Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra preferisce - è cristallizzata proprio nella proposta 1.15, che prevede un sistema proporzionale con l'introduzione di collegi uninominali. Non si tratta più di un sistema con liste bloccate, bensì di un sistema elettorale tradizionale collaudato e già utilizzato per le elezioni del Senato della Repubblica fino al 1993. In proposito, ricorda che i collegi uninominali erano previsti anche nella legge elettorale maggioritaria cosiddetta "*Mattarellum"*, nonché per l'elezione dei Consigli provinciali fino al 2013. Quanto alla bontà della soluzione proposta dall'emendamento 1.15, diversi costituzionalisti intervenuti durante le audizioni sui disegni di legge si sono espressi a favore di un sistema proporzionale con collegi uninominali, in quanto garantisce il principio di governabilità e quello di rappresentanza, nonché il diritto dell'elettore di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Con l'emendamento 1.15 si restituisce quindi agli elettori un diritto di scelta e la possibilità di conoscere il proprio candidato: oltre che una soluzione costituzionalmente conforme, pertanto, rappresenta un sistema che prova a riavvicinare i cittadini ai propri rappresentanti politici.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.15, che ritiene cruciale per diversi motivi, consentendo in primo luogo alle opposizioni di argomentare in senso fortemente contrario rispetto all'impianto delle liste bloccate proposto dalla maggioranza. In proposito, sottolinea che le opposizioni e in particolare il Gruppo del Partito Democratico si sono sempre dichiarati favorevoli a scrivere insieme alla maggioranza la legge elettorale, senza preconcetti né rigidità; diversamente, la maggioranza ha continuato ad insistere su soluzioni non condivisibili, già bocciate alla Camera dei deputati, imponendo le liste bloccate al Paese. Le preferenze sono certamente il modo per superare le liste bloccate e riavvicinare gli elettori alla politica, ma devono essere preferenze vere, e per tutti gli eletti, come proposto dall'emendamento 1.15, che abbina un sistema proporzionale a collegi uninominali. La contrarietà del relatore, del Governo e di tutta la maggioranza a questo sistema è grave ed incomprensibile, in quanto si tratta di una modalità di elezione che ha avuto quarantaquattro anni di vigenza durante tutta la prima Repubblica ed ha trovato altresì applicazione nell'ambito dell'elezione delle Province. La ragione della contrarietà della maggioranza a questa proposta è quindi non di natura tecnica, ma attiene alla convenienza politica: la previsione di collegi uninominali comporta infatti per i partiti la necessità di effettuare una attenta selezione, in quanto nei collegi uninominali sussiste un rapporto molto stretto tra candidato ed elettori. Il Governo vuole invece un Parlamento composto di "soldatini" che rispondono ad un unico capo, eletti all'interno di collegi dalla dimensione territoriale molto ampia. Invece, come sosteneva il professor Sartori, il sistema elettorale migliore è quello che individua dei collegi molto piccoli, in quanto tale dimensione

territoriale avvicina eletto ed elettore, rappresentando un elemento chiave per giudicare la bontà di un sistema elettorale. Con l'emendamento 1.6, approvato dalla maggioranza, si reintroducono per finta le preferenze solo per alcuni, ma si sceglie deliberatamente di mantenere i collegi nella loro dimensione attuale, una dimensione eccessivamente ampia: chi sarà capolista al Senato nella regione Toscana, ad esempio, dovrà raccogliere preferenze in un collegio di oltre tre milioni di elettori. È evidente come occorra un lavoro serio anche sulla dimensione dei collegi, e non tenerne conto, come fa la maggioranza, non è altro che una ulteriore manifestazione di superficialità ed approssimazione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), richiamandosi alle considerazioni del senatore Parrini, ribadisce che le opposizioni hanno dimostrato grande disponibilità nell'individuare dei sistemi elettorali, alternativi a quello proposto dalla maggioranza, che consentissero un riavvicinamento dei cittadini agli eletti. Come è noto, una delle battaglie storiche del Gruppo del Movimento 5 Stelle è la previsione di un sistema proporzionale secco con preferenze, al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini nella politica e avvicinare candidati ed elettori. La proposta 1.15, su cui esprime il voto favorevole del suo Gruppo, si avvicina - almeno negli obiettivi - al sistema elettorale storicamente proposto dal Movimento 5 Stelle e pertanto è da preferire alle modalità poco chiare della legge elettorale proposta dalla maggioranza, che, con l'emendamento 1.6 ha introdotto un listone bloccato che non ha precedenti nelle altre democrazie. Per chiarire il movente che ha spinto la maggioranza a proporre questo sistema elettorale, che non garantisce certo la stabilità, occorre far riferimento al premio di maggioranza che è diretto, nelle intenzioni dei proponenti, a fare in modo che la stessa maggioranza possa occupare anche tutte le altre posizioni di garanzia costituzionale. Questo "super-premio" di maggioranza è una truffa e allontana ancora di più gli elettori dalle istituzioni parlamentari, nonostante le opposizioni abbiano dimostrato con le loro proposte di voler lavorare insieme sulle regole democratiche del Paese.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-CR*) esprime anzitutto il proprio vivissimo stupore per il fatto che la Commissione affari costituzionali ed il Senato tutto siano riuniti in questa settimana non già per discutere su temi che toccano da vicino i cittadini, come il caro vita, l'inflazione galoppante o le bollette sempre più alte, bensì per approvare una legge elettorale che, ancora una volta, vede frustrato il diritto dei cittadini di scegliere i propri eletti. La vittoria del partito AFD nelle elezioni regionali del Land Sassonia-Anhalt in Germania rappresenta parimenti un tema politico che impatta sul dibattito democratico interno, ma che inspiegabilmente viene sostituito dalla discussione sull'ennesima riforma della legge elettorale. Quella di modificare ad ogni legislatura la legge elettorale rappresenta infatti una pessima abitudine del nostro sistema politico, in quanto la stabilità del sistema di elezione è parte integrante del diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Ad esempio, in Gran Bretagna, tutti gli elettori hanno chiare le regole di trasformazione del proprio voto in seggi: sono previsti collegi elettorali di piccole dimensioni e tutti gli elettori conoscono il proprio candidato ed hanno contezza delle regole di attribuzione dei seggi, secondo un sistema uninominale maggioritario secco, che segue il principio *"first past the post"*. Sfida qualsiasi elettore a conoscere non solo la legge elettorale vigente, ma soprattutto le regole che governano la determinazione dei collegi e la trasformazione dei voti in seggi; parimenti difficoltosa è la riconoscibilità del proprio candidato e dei successivi eletti, rendendo la politica sempre più distante. La legge elettorale dovrebbe invece rappresentare un elemento identitario della cultura democratica di un paese: cambiare continuamente le regole del gioco democratico non fa che indebolire la democrazia stessa, con la conseguenza di un sempre maggiore astensionismo. La scarsa affluenza alle elezioni è determinata infatti anche dalla completa assenza di vincoli, anche solo di riconoscibilità, tra elettore ed eletto. Tale distanza è vieppiù favorita da collegi di dimensioni così ampie che è praticamente impossibile, per i parlamentari ivi eletti rendere conto al proprio elettorato in maniera puntuale di tutta l'attività politica svolta. In questo contesto, in conclusione, appare essenziale ripristinare il rapporto tra elettore ed eletto ed uno dei modi per farlo è rappresentato dall'emendamento 1.15 su cui, a nome del suo Gruppo, esprime un voto favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è respinto.
Poiché l'emendamento 1.16 è stato dichiarato inammissibile, si passa agli identici emendamenti 1.17 e 1.18.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito

Democratico sugli identici emendamenti 1.17 e 1.18, rimarcando la necessità di intervenire sulla dimensione e sul numero dei collegi elettorali. Appare, infatti, irragionevole, da parte della maggioranza, non prendere in considerazione questa possibilità, a meno di non voler pensare che, con il metodo dei capilista bloccati, l'aumento dei collegi possa comportare un risultato politico sgradito alla maggioranza.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 1.17 e 1.18, identici. La modifica introdotta da questa proposta, infatti, contrasta il sistema elettorale proposto dalla maggioranza in cui è persino possibile presentare candidature multiple; questi emendamenti, e gli altri presentati dal suo Gruppo, si oppongono a questa posizione, in quanto si mette a disposizione delle segreterie dei partiti la scelta di tutti i candidati e si privano i cittadini del diritto di scegliere. D'altronde, l'intero articolo 1 del testo approvato dalla Camera, così come le modifiche a questo introdotte dall'emendamento 1.6, destano profonda preoccupazione per l'assoluto potere delle segreterie politiche nell'individuazione dei candidati, a discapito degli elettori e della trasparenza. Preoccupa inoltre la soppressione dei collegi uninominali - fatta eccezione per le regioni a statuto speciale del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta - nonché il cosiddetto premio di governabilità, attribuito alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti in entrambe le Camere. In particolare, la circostanza che la lista che ottiene il premio di governabilità deve essere la medesima per la Camera e per il Senato è indicativa dell'atteggiamento della maggioranza che, come sempre è accaduto in questa legislatura, guarda esclusivamente ai propri eventuali vantaggi elettorali e non al futuro di tutti i cittadini.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-CR*) ritiene che esigenze di sistema e stabilità impongano l'introduzione, più in generale, di un sistema elettorale in cui operi un vincolo di responsabilità e conoscibilità non solo dei candidati, ma anche degli eletti. Questa legge elettorale, invece, in particolare con la previsione dell'eventuale premio di governabilità, decostruisce il rapporto politico di rappresentanza, in quanto i parlamentari eletti attraverso il premio di maggioranza - settanta deputati e trentacinque senatori - non rappresenteranno un singolo collegio elettorale, ma, a ben vedere, una sorta di collegio dell'intera nazione. Questo comporta che i 105 parlamentari eletti con il premio di governabilità non saranno né conosciuti né conoscibili dagli elettori, oltre a non avere alcuna responsabilità nei confronti dei medesimi. Quei parlamentari, cioè, non risponderanno al proprio elettorato, ma solo al capo della lista alla quale appartengono, in violazione del diritto di rappresentanza. Questi 105 parlamentari catapultati in Parlamento dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come modificato dai disegni di legge in esame, quindi, non risponderanno direttamente al proprio elettorato, ma, paradossalmente, non avranno neanche gli strumenti per essere rieletti, in quanto totalmente distaccati da qualsiasi rapporto diretto con i cittadini. Questo Governo e questa maggioranza non si rendono conto che il miglior modo per distruggere il rapporto tra politica e cittadini è proprio questo, ossia configurare un sistema elettorale con liste bloccate in cui gli elettori non hanno né avranno alcun rapporto con gli eletti, contrariamente a quanto invece viene propagandato. I numeri che oggi si leggono sui quotidiani relativamente alla vittoria nelle elezioni regionali del partito tedesco AFD si spiegano proprio grazie a questo sempre crescente distacco tra parlamentari e cittadini: occorre contrastare questa impostazione e, pertanto, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulle identiche proposte 1.17 e 1.18.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 1.17 e 1.18, che sopprimono la parte relativa al premio di governabilità. Il premio di maggioranza, su cui il Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra è stato sempre contrario, così come configurato nella legge elettorale in esame, comporta una assoluta mancanza di riconoscibilità dei candidati, in quanto i 105 parlamentari eletti con il premio saranno inseriti in un "listone bloccato". Viene allora da chiedersi perché la maggioranza abbia scelto il meccanismo delle liste bloccate e non invece quella dello scorrimento delle liste dei candidati nel collegio plurinominale. La risposta è tutta politica: lo scorrimento, infatti, sarebbe stato incompatibile con i contenuti dell'emendamento 1.6, già approvato, in quanto si sarebbe dovuto applicare il meccanismo delle preferenze, rendendo quindi impossibile qualsiasi trattativa tra i partiti politici della maggioranza su come comporre il listone del

premio di governabilità. Il premio di maggioranza, così come configurato in questa legge elettorale, rappresenta infatti l'unico modo che consente alle due forze politiche della maggioranza con minore forza elettorale di avviare una trattativa, rappresentando un meccanismo di compensazione. D'altronde, tutti hanno appreso dalla stampa che le due forze politiche in questione, in realtà, non avrebbero voluto questa legge elettorale e che, per garantirne l'approvazione, è stato necessario inserire un meccanismo di compensazione che assicuri anche una loro rappresentanza. Peraltro, come evidenziato da più costituzionalisti, il meccanismo del premio e del listone bloccato presenta evidenti profili di incostituzionalità, in quanto non consente la riconoscibilità dei candidati, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale sul tema.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.17 e 1.18 sono respinti.
Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.19.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottoscrive e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.19, il quale tenta di porre rimedio alle aporie che il disegno di legge presenta in relazione al rapporto tra eletto ed elettore. Ritiene infatti che il principio di rappresentatività sia leso dalla scelta di prevedere capilista bloccati, senza però rivedere le dimensioni dei collegi, così come da quella di introdurre preferenze riservate a figure individuate dai partiti. Evidenzia che, se - di fatto - la persona che ricoprirà la carica di deputato o senatore sarà scelta al momento in cui vengono formate le liste, il rapporto che intercorrerà tra ogni eletto e i cittadini che deve rappresentare sarà soltanto formale, poiché è oggettivamente impossibile che si mantenga nel tempo e assolva a quelle funzioni di ascolto e discussione che il principio di rappresentatività implica.
Rimarca che è lo stesso modo con cui è stata definita la legge a determinarne l'inadeguatezza dei contenuti. Riprendendo le considerazioni precedentemente svolte dal senatore Scalfarotto, porta l'esempio del *vulnus* di rappresentatività legato alle caratteristiche morfologiche dei comuni delle aree interne e di media altitudine. In particolare se è vero che ormai è relativamente facile spostarsi da un capoluogo di provincia all'altro, lo stesso non vale per territori complessi come alcune zone, ad esempio, della Regione Piemonte, in cui i tempi di spostamento sono molto dilatati e il senatore sarà impossibilitato a incontrare tutti i propri elettori nell'arco di un mandato. Si interroga allora se la maggioranza ritenga che tali elettori siano titolari di una sovranità dimezzata. Questa problematica, che non si può cogliere da un mero sguardo alla cartina geografica, emerge in modo plastico quando si discute della rappresentatività nelle aree vaste; a maggior ragione emerge allorché se ne tratti a livello nazionale. Ritiene perciò che la domanda corretta a cui rispondere sia quella su come far sì che si instauri una relazione diretta tra rappresentanti e rappresentati. È solo rispondendo a questa domanda che si può elaborare una legge nell'interesse dei cittadini.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-CR*) dichiara il voto favorevole all'emendamento 1.19, a prima firma del senatore Lombardo. Rileva che l'emendamento, molto corposo, apporta decise migliorie alla legge che la maggioranza sta tentando di approvare, eliminando, ad esempio, quello che definisce ironicamente "il listone degli sconosciuti", in assonanza con una nota manifestazione musicale. Ritiene, infatti, che la legge in discussione introduca una suddivisione degli eletti in tre categorie: la prima costituita dalla "lista degli sconosciuti", la seconda dalla lista bloccata e la terza dal voto di preferenza, con la precisazione che la prima, categoria fa riferimento agli eletti con il premio di maggioranza e la seconda ai capilista. Di conseguenza sarà facile parlare di elettori di serie A e di serie B, specialmente in un momento storico in cui la retorica che passa attraverso i *social media* è molto forte, una retorica che potrebbe far identificare come "eletti dal popolo" soltanto coloro che vengono votati con il sistema delle preferenze. Osserva che la stessa spinta all'introduzione delle preferenze sia causata dal sentimento comune di disintermediazione e sfiducia nei partiti, cui fa da contraltare la percezione della maggior efficienza di un ruolo sempre più attivo dei cittadini. Si chiede allora quanto verrà esasperata questa retorica nel momento in cui alcuni eletti saranno votati direttamente dai cittadini e altri no, augurandosi che, perlomeno, non siano i futuri colleghi parlamentari a portarla avanti. Qualifica dunque come enorme e concreto il rischio che il corpo elettorale percepisca i parlamentari eletti col voto di preferenza come gli unici legittimi.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*), dichiarando il voto favorevole, dà lettura di un passaggio

dell'emendamento 1.19, al fine di evidenziare come lo stesso intervenga nel cuore della legge elettorale, costituito, a suo giudizio, dal premio. Critica quella che ritiene essere la volontà della maggioranza, vale a dire trasformare la maggioranza di voti in una maggioranza precostituita.
Tuttavia, modificare la soglia per ottenere la maggioranza introduce una distorsione che comprime la rappresentanza, giacché l'elettore non avrà contezza di chi andrà realmente in Parlamento.
Rileva inoltre come cambiare la legge elettorale a fine legislatura e senza consenso ampio denoti l'obiettivo di mantenere gli equilibri di governo, pur minando la fiducia dei cittadini.
Osserva come gli emendamenti di opposizione, anche quelli soppressivi, manifestino l'intenzione di migliorare una legge elettorale che purtroppo è inemendabile.
Infine, ribadisce che il parlamentare è espressione del territorio, la cui volontà deve perciò rispecchiare.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.19, condivide le argomentazioni precedentemente svolte dal senatore Scalfarotto in merito alla debolezza degli emendamenti di maggioranza sulle preferenze, indicati come una manovra propagandistica della Presidente del Consiglio, che però ne sottovaluta le conseguenze. Suddivide gli eletti in tre categorie, quella dei "super-blindati" (contemporaneamente capilista nelle quote elette col sistema proporzionale e nella lista del premio), quella dei "blindati" (non inseriti nella lista del premio, ma capilista nei collegi in cui la vittoria è certa) e quella dei candidati nei collegi dove la vittoria è più difficile (con ulteriore distinzione tra i candidati nei collegi in cui scatterà soltanto l'elezione del primo e i candidati nei collegi, in cui è possibile venga eletto anche il secondo). Dà per scontato che i dirigenti dei partiti saranno candidati come capilista, non certo perché non sarebbero in grado di prendere un numero sufficiente di preferenze, ma per la semplice valutazione politica di mettere a capo delle liste le proprie figure di primo piano. Così, verrà a crearsi un ulteriore elemento di tensione all'interno dei partiti, tra coloro che saranno stati eletti perché blindati e coloro che avranno la sensazione di essersi guadagnati l'elezione sul campo. Il che, conclude, servirà soltanto ad alimentare la sfiducia nei partiti.
Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.20 è stato dichiarato inammissibile per assenza di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.
Avverte che si passa pertanto alla votazione dell'emendamento 1.21.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.21.
Riprendendo le argomentazioni del proprio intervento precedente, ribadisce che la legge in esame non semplificherà i meccanismi elettorali e, in ogni caso, non si porrà in controtendenza rispetto agli elementi di sfiducia nella politica che caratterizzano l'attuale periodo storico. Ricorda un sondaggio di alcuni anni fa, dal quale emergeva una pessima considerazione degli italiani per la classe politica. Si interroga, perciò, sui meccanismi che potrebbero contribuire a dare ai cittadini maggiore fiducia.
Rammenta che in passato il sistema dei "listini" separati - che paragona a quello legato al premio di maggioranza - era presente in molte regioni. Tale sistema è stato però superato in quanto gli eletti, spesso, si atteggiavano a staff del presidente. Alla luce di questa considerazione, non ritiene sia utile creare un sistema di eletti favoriti, che rinunciano al proprio compito di politica attiva; quello di cui c'è bisogno, asserisce, è una classe politica che sia realmente espressione dell'elettorato.
Si dice dispiaciuto di dover discutere del tema quando, ormai, il destino della legge elettorale è segnato. Ammonisce però, conclusivamente, che una prova di forza non sarà d'aiuto per il Paese.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.21, condivide le considerazioni del senatore De Cristofaro in merito all'asserita scarsa fiducia nella politica.
Ribadisce due criticità che, a suo avviso, la legge elettorale presenta e che sono avvinte da un unico filo conduttore. La prima è legata alla presenza femminile nelle liste, mortificata dall'eliminazione delle quote di genere e non sufficientemente tutelata dalla previsione delle stesse all'interno del premio di maggioranza. Ciò denota uno spregio per la qualità della democrazia, che passa anche attraverso una equa rappresentanza dei generi all'interno della compagine elettiva.
Il secondo elemento di criticità evidenziato è quello del numero fisso del premio di maggioranza. Sostiene che, per tale via, il peso del voto dato alla coalizione vincente sia maggiore di quello dato alla

coalizione perdente. Ricorda che tale criticità è stata rilevata anche nel corso delle audizioni.
Aggiunge poi che un premio tanto abnorme permette l'elezione di importantissimi organi di garanzia costituzionale. Infatti, ritiene, in virtù del premio di maggioranza, presìdi quali il ruolo di *moral suasion* del Presidente della Repubblica, il vaglio di legittimità della Corte costituzionale e il voto popolare referendario verrebbero tutti meno in presenza di scelte che non incontrano un ampio consenso. Tuttavia, osserva che l'esercizio del diritto di voto non è una delega in bianco, ma un compito faticoso, giacché governare non significa comandare. Conclude, affermando che le regole di convivenza istituzionale devono essere definite insieme, con un consenso quanto più ampio possibile.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-CR*), nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.21, illustra un ulteriore aspetto caratterizzante la legge elettorale, cui l'emendamento in parola tenta di porre rimedio. Sebbene le due leggi elettorali elaborate dal centro-destra (la legge "Calderoli" e quella in esame) si professino di tipo maggioritario il sistema maggioritario non è dato dal premio di maggioranza, ma consiste in altro. Porta l'esempio delle ultime elezioni in Gran Bretagna, nelle quali il partito laburista ha ottenuto, in termini di saggi, il secondo miglior risultato della propria storia, seppure con poco più del 30 per cento dei voti. In quel sistema, infatti, il legame tra elettore e rappresentante locale è talmente forte da far sì che i collegi siano assegnati anche per una manciata di voti in più, a scapito della proporzionalità a livello nazionale. Di contro, nel sistema proposto, vi è una quota del 15 per cento di seggi che viene attribuita prescindendo dal vincolo territoriale. Menziona, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che dichiarò illegittima la legge "Calderoli" ravvisando una sproporzione tra il peso dei voti della compagine vincente e quello dei voti della compagine perdente. Il tema, afferma, andrebbe seriamente ponderato, in quanto, nel sistema britannico, la sproporzione è giustificata dal fortissimo vincolo tra elettore ed eletto, che manca del tutto nel sistema proposto. Al contrario, se in Gran Bretagna gli eletti con il premio di maggioranza sono quelli con maggiore consenso sul territorio, nella legge italiana sono quelli della categoria degli sconosciuti, cui faceva riferimento nell'intervento precedente.
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.21. Considera anzitutto che, man mano che il dibattito procede, gli elementi di criticità aumentano. Richiamando gli interventi dei senatori De Cristofaro e Valente sul premio di maggioranza, indica il sistema proporzionale puro come quello del tutto privo di distorsioni. Da qui, unico elemento a suo avviso ammissibile sarebbe un premio di maggioranza attribuito alla coalizione che raggiunge il 51 per cento dei voti.
Ancor più preoccupante, però, è il fatto che si stia elaborando una legge su misura, con una soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza soggetta a modifiche, in relazione ai risultati dei sondaggi. Così, la vittoria non è determinata dal maggior numero di voti ottenuti, ma da artifizi come la cancellazione delle liste sottosoglia, di cui però viene recuperata la migliore. In altri termini, osserva, se la lista sottosoglia rientra nella coalizione di centro-destra viene computata, altrimenti i suoi voti vanno persi. Perciò, afferma, occorre spiegare ai cittadini i motivi per cui la legge elettorale in esame calpesta il principio di rappresentatività.
L'emendamento 1.21, posto ai voti, è respinto.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.22 è stato dichiarato inammissibile per assenza di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.
Avverte che si passa quindi alla votazione della proposta 1.23.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*), dichiarando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento 1.23, sottolinea che la proposta di sostituire la dicitura "premio di governabilità" con "premio di maggioranza" è volta a evidenziare come la riforma in esame non sia, in realtà, in grado di garantire la stabilità, potendo, al più permettere la formazione di una maggioranza meramente numerica, a fronte del conseguimento di una minoranza dei voti.
Si duole, inoltre, del fatto che il provvedimento non si faccia per nulla carico del problema del preoccupante aumento dell'astensionismo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), auspicando l'approvazione dell'emendamento 1.23 a sua prima firma, sottolinea come esso non rinneghi il dissenso storicamente espresso dalla propria forza politica rispetto all'introduzione di un premio di maggioranza, specie se di consistenza eccessiva, come

quello in discussione. La proposta emendativa, infatti, vuole richiamare l'attenzione sulla circostanza che la scelta delle parole assume un peso specifico nell'esercizio della funzione legislativa, specie in ambiti delicati come quello elettorale.
Ricordando come la sua forza politica non partecipò ai Governi di larghe intese (né a quello che ebbe come Presidente del Consiglio Mario Monti né, in seguito, al Governo Draghi), sottolinea come l'eventuale pareggio tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra debba essere affrontato con gli strumenti della politica e non tramite soluzioni tecnico-normative.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rappresenta che la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.23 costituisce una preziosa occasione per svolgere alcune considerazioni sul premio di maggioranza disegnato dalla proposta di legge in esame.
Innanzitutto, sottolinea come non si tratti, in effetti, di un vero premio di maggioranza, venendo assegnato a una minoranza, e sia, al contempo, eccessivamente ingente.
Inoltre, esso meriterebbe l'appellativo di "premio di irrazionalità", a causa, in particolare, di due elementi di frizione con la Costituzione: in primo luogo, l'assegnazione su base nazionale di un premio di maggioranza anche al Senato, che dovrebbe essere eletto, a Costituzione invariata, su base regionale; in secondo luogo, il meccanismo che fa dipendere il risultato di una Camera da quello dell'altra, ponendosi in contrasto con il bicameralismo perfetto.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-CR*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.23, condivide le considerazioni del senatore De Cristofaro, con il quale si trova spesso d'accordo, pur partendo da prospettive e culture politiche per certi versi distanti. Nel caso di specie, pur essendo convinto che il pareggio non sia auspicabile e che sia nella fisiologia della democrazia avere maggioranze chiare, che costituiscono precondizione per la formazione di governi più stabili, evidenzia, innanzitutto, che la capacità delle forze politiche di maggioranza di tradurre la stabilità in riforme concrete deve essere vagliata caso per caso e, soprattutto, che tale stabilità non si può produrre attraverso norme giuridiche.
Pur non professandosi un nostalgico del sistema proporzionale della "Prima Repubblica" e auspicando correttivi di tipo maggioritario, critica la soluzione proposta dall'attuale maggioranza, in particolare per l'inconoscibilità da parte dei cittadini degli eletti tramite l'attribuzione del premio.
La Commissione respinge l'emendamento 1.23.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di riconsiderare la preclusione totale dell'emendamento 1.24, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6. Si tratta di un emendamento firmato da tutte le forze di opposizione, volto ad affermare due principi di grande importanza: l'introduzione di un vero sistema di preferenze, ben più ampio di quello proposto dalla maggioranza, e l'eliminazione della norma che prevede l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio come condizione di ammissibilità per la presentazione delle liste. Chiede, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode il Presidente, una sua valutazione sostanziale che permetta alla Commissione di discutere e votare su tematiche ritenute essenziali dalle forze di opposizione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, evidenziando come l'emendamento 1.24 non solo consenta all'elettore di esprimere le proprie preferenze su tutti i candidati, capilista inclusi, ma stabilisca anche che il premio sia assegnato attraverso lo scorrimento delle liste plurinominali, oltre a garantire in maniera più puntuale l'equilibrio di genere e ad espungere l'obbligo di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si domanda se l'emendamento 1.6 riguardi anche il sistema di elezione del Senato.
Il PRESIDENTE osserva, preliminarmente, che l'emendamento 1.6 estende anche alla procedura di elezione del Senato il sistema di preferenze delineato per la Camera.
Ricorda, inoltre, che dall'approvazione dell'emendamento 1.6 - votato nell'ordine imposto dal criterio tecnico dell'incidenza modificativa delle proposte emendative rispetto al testo - sono derivate le preclusioni già dichiarate nella seduta antimeridiana di giovedì 3 settembre, ivi inclusa quella dell'emendamento 1.24.
Fa comunque presente che tale decisione non lede alcuna prerogativa dei Gruppi di minoranza, ben

potendo il tema dell'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio essere discusso, per esempio, in sede di votazione degli emendamenti 1.73 e 1.74, volti proprio a sopprimere il comma 6, lett. *b)*, dell'articolo 1, cioè la disposizione finalizzata ad introdurre l'obbligo di tale indicazione all'atto della presentazione delle liste.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si domanda come possa l'approvazione dell'emendamento 1.6 precludere la votazione dell'emendamento 1.24 - il quale, fra le altre cose, elimina l'obbligo di indicare il candidato alla Presidenza del Consiglio - dal momento che detto emendamento 1.6 non si incide in alcun modo su tale obbligo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede al Presidente di dichiarare la preclusione parziale dell'emendamento 1.24, come talvolta accade nel corso dell'esame dei provvedimenti legislativi in Assemblea.
Il PRESIDENTE ritiene non vi siano le condizioni per accedere alla richiesta del senatore Giorgis e ribadisce che sarà possibile discutere e votare le proposte delle forze di opposizione sul tema dell'indicazione del Presidente del Consiglio nel prosieguo dell'esame degli emendamenti.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si domanda se sia prevista dal Regolamento la possibilità di subemendare un emendamento della maggioranza che non sia presentato né dal relatore né dal Governo.
Il PRESIDENTE richiama l'articolo 100, comma 6, del Regolamento, riferito specificatamente all'esame in Assemblea, ove si consente al Presidente del Senato, in caso di presentazione da parte della Commissione o del Governo di emendamenti oltre il termine stabilito dalla Presidenza o dalla Conferenza dei Capigruppo, valutata l'importanza di tali emendamenti, di rinviarne l'esame, al fine di consentire la presentazione di subemendamenti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, rappresentando che è imminente la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1901 (*Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'inno nazionale*), e per l'indicazione dei soggetti da audire in merito al disegno di legge n. 550 (*Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti*). Considerato l'impegno della Commissione nell'esame dell'Atto Senato 1971, chiede che tali scadenze siano posticipate alla conclusione dei lavori in Assemblea sulla riforma elettorale.
Il PRESIDENTE, in considerazione della richiesta avanzata, propone quindi di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1901 (*Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'inno nazionale*) e al disegno di legge n. 1075 (*Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia*), quest'ultimo attualmente fissato per il 14 settembre, rinviandoli entrambi a mercoledì 16 settembre alle ore 14.
Analogamente, anche il termine per indicare i soggetti da audire per il disegno di legge n. 550 (*Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti*) potrebbe essere spostato alle ore 14 del 16 settembre.
La Commissione conviene sulle predette proposte.
La seduta termina alle ore 13,20.

1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194(ant.) del 29/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 194
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2026
Presidenza del Vice Presidente
PARRINI
Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,50

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO GIUSEPPE BENEDETTO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, DEL PROFESSORE ALESSANDRO STERPA, ASSOCIATO IN ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, E DEL DOTTOR VITTORIO RAELI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'EMILIA-ROMAGNA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 550 (MISURE PER LA TRASPARENZA DEI PROGRAMMI ELETTORALI DEI PARTITI)

1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196(ant.) del 05/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 196
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2026
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO
Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,05

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MARCO BUTI, ECONOMISTA, EX DIRETTORE GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DEL PROFESSOR GUIDO ENRICO TABELLINI, PROFESSORE DI ECONOMIA E TITOLARE DELL'INTESA SANPAOLO CHAIR IN POLITICAL ECONOMICS PRESSO L'UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO E DEL PROFESSOR TITO BOERI, ORDINARIO DI ECONOMIA PRESSO L'UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO, EX PRESIDENTE DELL'INPS (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 550 (MISURE PER LA TRASPARENZA DEI PROGRAMMI ELETTORALI DEI PARTITI)

1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197(ant.) del 10/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 197
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2026
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO
indi del Vice Presidente
PARRINI
Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,45
(sospensione dalle ore 12,25 alle 12,35)

AUDIZIONE DEL PROFESSOR CARLO COTTARELLI, DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 550 (MISURE PER LA TRASPARENZA DEI PROGRAMMI ELETTORALI DEI PARTITI)

1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 552(pom.) del 10/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2026
552ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, è approvata la proposta di parere del relatore.

(1837) ***Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri***
(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, è approvata la proposta di parere del relatore.

(2063) ***Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore. Precisa che tale contrarietà attiene sia al metodo che al merito del provvedimento in titolo, evidenziando che dalla relazione tecnica emerge come il contributo economico previsto raggiunga una platea molto ridotta di soggetti e critica la scelta di riconoscerlo solo ai conviventi della

persona assistita, che non svolgano attività lavorativa, ovvero la svolgano percependo da essa un red-dito non superiore a tremila euro lordi annui. Segnala, inoltre, che il provvedimento in titolo non prevede alcuna tutela previdenziale in favore dei soggetti destinatari del contributo economico introdotto e che le relative coperture non derivano da risorse nuove, ma in parte da somme già stanziate e in parte, per ben cinquanta milioni di euro, dalla corrispondente riduzione del Fondo per le politi-che in favore delle persone con disabilità.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, è approvata la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(88) ***Valeria VALENTE e altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre 2024.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in titolo e, non essendovi richieste di intervento, ne rinvia l'avvio ad una successiva seduta, proponendo di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 23 novembre, alle ore 12.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1640) ***SILVESTRONI. - Disposizioni per la semplificazione delle procedure di trasferimento di beni immobili tra pubbliche amministrazioni***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 novembre scorso.
Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e comunica che alla riapertura del termine di ieri, lunedì 9 novembre, sono stati presentati ulteriori 11 emendamenti, pubblicati in allegato. Il numero complessivo delle proposte emendative è quindi di 37.
Si procede quindi con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.4, rilevando che entrambi raccolgono alcune delle sollecitazioni emerse durante il ciclo di audizioni. Sottolinea che tali emendamenti non stravolgono la *ratio* del provvedimento in titolo e auspica, pertanto, che essi possano avere parere favorevole della relatrice e del Governo.
Non essendovi richiesto di intervento per illustrare gli emendamenti all'articolo 2, si procede con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 3, segnalando che essi raccolgono gli spunti emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. Osserva, in primo luogo, che l'emendamento 3.1 sopprime il comma 2 dell'articolo 3, che, nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, esonera le pubbliche amministrazioni dalla presentazione della documenta-zione e delle dichiarazioni relative alla pro-prietà, alla regolarità urbanistica, alla regola-rità edilizia e alla regolarità fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. Evidenzia, in proposito, che la pubblica amministrazione dovrebbe essere d'esempio per i privati e non essere sottratta all'applicazione di regole che questi ultimi devono, invece, rispettare. Con riferimento all'emendamento 3.3, osserva che esso sopprime il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3, che esonera le pubbliche amministrazioni dall'obbligo di prestare garanzia per vizi o per evi-zione e rileva che tale esonero risulta privo di qualsiasi *ratio* giustificatrice. Infine, illustrando l'emendamento 3.6, evidenzia che esso interviene sul comma 6 dell'articolo 3, allo scopo di evitare che le operazioni immobiliari rientranti nell'ambito applicativo del disegno di legge in esame facciano venir meno le con-cessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi. Evidenzia che la proposta emendativa, specie nella parte in cui garantisce la permanenza delle concessioni in essere, mira a evitare danni a privati e aziende, in un momento già particolarmente difficile per il sistema economico.
Non essendovi ulteriori interventi per illustrare gli emendamenti all'articolo 3, si procede con

l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.2 e rileva che esso si propone di istituire, presso l'Agenzia del demanio, la Piattaforma Digitale Unica interoperabile per la gestione e la qualificazione del patrimonio immobiliare pubblico. Auspica che l'emendamento in questione sia condiviso dalla maggioranza, evidenziando che esso consentirebbe di porre l'innovazione digitale al servizio del miglior governo e del più efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico.
Osserva, inoltre, che la piattaforma che l'emendamento mira a istituire consentirebbe non solo di razionalizzare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, ma anche di migliorare la relazione tra queste e i privati.
Non essendovi richieste di intervento per l'illustrazione dei restanti emendamenti, questi sono dati per illustrati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che eventuali memorie e documenti depositati dai soggetti partecipanti alle audizioni relative al disegno di legge n. 550 (*Trasparenza dei programmi elettorali*) e al disegno di legge n. 1473 (*Istituzione scudo democratico*) saranno resi pubblici per la consultazione sul sito *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2063

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza unificata con riferimento all'adozione del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla determinazione trimestrale dell'importo del contributo mensile riconosciuto al *caregiver* familiare con un ISEE inferiore a 25.000 euro, di cui al comma 3, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attinente alle modalità operative di erogazione del medesimo contributo, di cui al comma 5.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1640

Art. 1

1.5

Della Porta, Silvestroni

Al comma 1, sopprimere la parola: «prevalentemente».

1.6

Della Porta, Silvestroni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «ad uso non prevalentemente abitativo» *inserire le seguenti:* «, ivi inclusi gli immobili a destinazione mista nei quali la componente residenziale sia funzionale, complementare o accessoria ai servizi pubblici, istituzionali, scolastici, culturali, sociali o di welfare perseguiti dalle amministrazioni procedenti,»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente*: «1-*bis*. Restano ferme, per gli immobili adibiti o da destinare ad edilizia residenziale pubblica (ERP) ed edilizia residenziale sociale (ERS), le disposizioni

di semplificazione e valorizzazione introdotte dal decreto-legge 29 giugno 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116».

Art. 2

2.8

Della Porta, Silvestroni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che, con decreto, può autorizzare l'Agenzia del demanio a svolgere le attività di supporto tecnico connesse alle operazioni immobiliari tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti la stima degli immobili e l'attività propedeutica alla stessa, ferme restando le competenze dell'Agenzia in materia di congruità ai sensi della normativa vigente.

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «Le attività di cui al comma 2 sono svolte dall'Agenzia del demanio previa stipula di apposita convenzione con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle operazioni immobiliari di cui all'articolo 1, con relativo rimborso spese a carico delle medesime amministrazioni. Nell'ambito delle predette operazioni immobiliari resta ferma, in ogni caso, la facoltà per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati di avvalersi della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per le attività di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come specificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021»

2.9

Della Porta, Silvestroni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «con apposito decreto dirigenziale,» *inserire le seguenti:* «da adottare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di cui al comma 1,» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni senza che sia intervenuta l'adozione del decreto, l'amministrazione interessata può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero procedere direttamente ai sensi dell'articolo 3 della presente legge»;

b) *al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi*: «La trattativa privata si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione alla Direzione territoriale. Nel caso in cui l'operazione immobiliare abbia ad oggetto una permuta, il termine di conclusione è ridotto a sessanta giorni».

c) *dopo l'articolo inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Procedura accelerata per interventi prioritari e urgenti)

1. I termini procedimentali di cui all'articolo 2 sono ridotti della metà qualora le operazioni immobiliari di trasferimento, permuta o concessione siano finalizzate a:

a) interventi di edilizia scolastica, asili nido, adeguamento sismico o messa in sicurezza di edifici pubblici;

b) attuazione di politiche abitative d'emergenza, strutture di accoglienza e presidi di inclusione sociale e sanitaria;

c) interventi e programmi di investimento finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Complementare (PNC) o da programmi della politica di coesione europea, soggetti a scadenze inderogabili di aggiudicazione, esecuzione o rendicontazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ente territoriale attesta la sussistenza della priorità nella

deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1. Le istanze così contrassegnate sono trattate con priorità assoluta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio».

Art. 3

3.11

Della Porta, Silvestroni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «Le operazioni immobiliari di cui all'articolo 1, comma 2, che si perfezionano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, si svolgono a trattativa diretta. Si applicano, altresì, le previsioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»

b) *sopprimere i commi 2, 3, 4, 6 e 10*.

3.100

Il Relatore

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole* «alla proprietà,»;

b) *dopo il comma 4*, *inserire il seguente*:

«4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non fanno venir meno gli obblighi di verifica in capo alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e non comportano alcuna sanatoria delle irregolarità esistenti.»;

c) *sopprimere il comma 6*;

d) *sopprimere il comma 10*.

3.12

Della Porta, Silvestroni

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-*bis*. Al fine di favorire l'efficienza, la celerità e l'ordinato svolgimento delle procedure di trasferimento, valorizzazione e riuso dei beni immobili tra pubbliche amministrazioni, le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo della Società Sogesid S.p.A., in via complementare alle attività dell'Agenzia del demanio e degli altri soggetti competenti ferme restando le competenze degli stessi, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) assistenza alle amministrazioni nella ricognizione, classificazione e valutazione preliminare dei beni immobili oggetto di trasferimento;

b) supporto tecnico-amministrativo nella predisposizione degli atti e della documentazione necessari ai trasferimenti tra amministrazioni;

c) supporto nelle interlocuzioni tra le amministrazioni e gli enti coinvolti, al fine di assicurare la regolarità delle procedure e la certezza dei tempi;

d) elaborazione di studi di fattibilità e predisposizione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), finalizzati al riuso, alla valorizzazione e alla rigenerazione degli immobili;

e) integrazione delle tematiche ambientali ed energetiche nei processi di riuso e rigenerazione degli immobili, ivi comprese la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riguardo ai profili di sostenibilità ed efficienza energetica;

f) supporto alla programmazione e alla gestione di programmi e interventi di rigenerazione urbana che coinvolgono più amministrazioni e una pluralità di immobili;

g) attività di monitoraggio, rendicontazione e assistenza tecnica lungo l'intero ciclo di attuazione degli interventi;

h) supporto agli enti locali con limitata dotazione di risorse tecniche, anche mediante attività di formazione, affiancamento operativo e rafforzamento delle competenze amministrative e tecniche.

10-*ter*. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la Società Sogesid S.p.A. può operare, su richiesta delle amministrazioni interessate, anche quale soggetto attuatore o stazione appaltante.

10-*quater*. Dall'attuazione del comma 10 bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."

3.0.2

Della Porta, Silvestroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Ulteriori misure in materia di immobili di proprietà dello Stato)

1. I beni immobili di proprietà dello Stato già in uso ad ANAS S.p.a. alla data di conferimento dell'intera partecipazione dal Ministero dell'economia e delle finanze a Ferrovie dello Stato S.p.a. in attuazione alle disposizioni del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, individuati con decreto del Ministro competente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti in proprietà alla medesima ANAS S.p.a., anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile, in quanto strumentali alla gestione della rete stradale nazionale ovvero all'attività istituzionale della medesima società. I beni immobili di proprietà dello Stato già in uso alla medesima società, come individuati con il medesimo decreto di cui al periodo precedente in un distinto elenco, rientrano nella disponibilità dello Stato. I beni di cui al periodo precedente sono consegnati all'Agenzia del demanio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, liberi da persone, cose e da qualsiasi vincolo gravante sugli stessi, per essere destinati ad usi governativi ovvero a finalità istituzionali.

2. Gli immobili di cui al comma 1, primo periodo, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Agli oneri di gestione e manutenzione dei predetti beni ANAS S.p.A. fa fronte con le risorse stanziate dal concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma. ANAS S.p.A. è autorizzata a provvedere in via di anticipazione su dette risorse, qualora occorra far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti immobili, per ragioni di urgenza, cause di forza maggiore o altre ineludibili eventualità.

3. L'elenco contenuto nel decreto di cui al comma 1, primo periodo, costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e le volture catastali in favore di ANAS S.p.a. Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura catastale sulla base degli elementi identificativi dei singoli beni contenuti nel medesimo decreto. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio di ANAS S.p.a. sono esenti da imposte e tasse.

4. Con decreto del Direttore Generale - Dipartimento dell'Economia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia del demanio e ANAS S.p.a., si provvede alla eventuale integrazione, revisione, rettifica o correzione dell'elenco dei beni immobili individuati con il decreto di cui al comma 1. Le modifiche producono effetto dalla data di sottoscrizione del predetto decreto».

Art. 4

4.5

Della Porta, Silvestroni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dall'articolo 1, comma 2.» *inserire i seguenti periodi*:

«Nell'ambito delle medesime linee guida, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, disciplina l'attivazione e il funzionamento della "Piattaforma Digitale Unica del Patrimonio Immobiliare Pubblico". La Piattaforma: *a)* assicura la standardizzazione e la completa digitalizzazione dei flussi amministrativi e documentali tra Comuni, Ministeri e Agenzia del demanio; *b)* prevede l'istituzione del "Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico", nel quale confluiscono i dati identificativi tecnici, catastali, urbanistico-edilizi, lo stato manutentivo, l'attestazione energetica e i vincoli gravanti sui beni; *c)* garantisce la piena interoperabilità con le banche dati già esistenti, con particolare riferimento all'Anagrafe Immobiliare Integrata dell'Agenzia delle entrate, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), alla piattaforma ReGiS e agli archivi dell'Agenzia del demanio; *d)* unifica e semplifica gli obblighi di censimento, monitoraggio e trasmissione informativa a carico dei Comuni, superando le duplicazioni di adempimenti verso le diverse amministrazioni centrali; *e)* costituisce la base dati integrata per la pianificazione degli investimenti e per le politiche territoriali di rigenerazione urbana»;

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le amministrazioni competenti provvedono alla realizzazione e allo sviluppo dell'infrastruttura di cui al comma 1 a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché mediante l'integrazione e il riuso dei sistemi informativi e delle banche dati già in dotazione al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio».

4.6

Della Porta, Silvestroni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2*;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «All'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

4.0.1

Della Porta, Silvestroni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Semplificazioni in materia di gestione, manutenzione e locazione di immobili pubblici o in uso alla pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le società interamente partecipate dai predetti, sono autorizzate a effettuare interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico sugli immobili in uso, o nella disponibilità a qualunque titolo delle medesime, anche in presenza di irregolarità e difformità edilizie, urbanistiche o catastali.

2. I soggetti e gli enti proprietari o possessori ovvero ai quali sia affidata la gestione di immobili locati alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici ed alle società interamente partecipate dai predetti, sono autorizzati ad effettuare gli interventi di cui al comma 1, per la durata del relativo contratto e nel tempo successivo alla sua scadenza, nel caso di perdurante utilizzo del bene da parte dei predetti soggetti.

3. La presenza di irregolarità e difformità edilizie, urbanistiche o catastali sanabili non costituisce impedimento al rinnovo o alla stipula dei contratti di locazione con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le società interamente partecipate dai predetti o da parte dei fondi di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non impedisce il rilascio del nullaosta alla stipula da parte di queste, purché le parti abbiano definito un piano di regolarizzazione dell'immobile. Gli oneri eventualmente conseguenti all'impossibilità di attuare i piani di regolarizzazione previsti sono a carico dei fondi, salvo che dipendano da negligenza dei locatari».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.